

# IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

MILANO, 18 MAGGIO 2013

DOTT. FILIPPO BONANNI



Giornata Nazionale  
della Previdenza

*Milano  
16, 17 e 18 Maggio 2013*

**Nell'Ordinamento previdenziale è possibile distinguere tre sistemi di calcolo della pensione:**

**1.SISTEMA RETRIBUTIVO:**

**La pensione è rapportato alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi**

**2.SISTEMA CONTRIBUTIVO:**

**La pensione è rapportato all'anzianità contributiva del soggetto**

**3.SISTEMA MISTO:**

**La pensione viene calcolata utilizzando entrambi i sistemi retributivo e contributivo**



# FOCUS RIFORMA MONTI-FORNERO

## PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE:

1. **Introduzione del sistema di calcolo contributivo per tutti con riferimento all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01 gennaio 2012.**
2. Innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata (ex anzianità), cui va applicato, a decorrere dal 01 gennaio 2013, l'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita già introdotto dalla legge n. 122/2010. Viene altresì abolito il meccanismo delle c.d. finestre di accesso al trattamento pensionistico (12 o 18 mesi) in vigore prima dell'entrata in vigore della Riforma.



3. Adeguamento dei coefficienti di trasformazione fino a 70 anni per quanto riguarda la quota di pensione contributiva.
4. I nuovi requisiti introdotti dalla Riforma non si applicano nei confronti di coloro che hanno maturato entro il 31/12/2011 i requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici vigenti alla predetta data, e nei confronti delle lavoratrici che accedono al regime sperimentale.
5. La riforma Fornero ha previsto norme di salvaguardia per particolari categorie di lavoratori che possono accedere al trattamento pensionistico in base alle norme vigenti al 31/12/2011.



6. Una prima salvaguardia, in presenza di determinate condizioni nel limite delle risorse prestabilite, ha interessato 65.000 lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga;
  - b) lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore
  - c) lavoratori siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  - d) lavoratori pubblici esonerati dal servizio;
  - e) lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo;
  - f) lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave.



- 8) Successivamente è stata prevista dalla legge n. 135 del 2012 una seconda salvaguardia che interessa ulteriori 55.000 unità di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- a) lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;
  - b) lavoratori per i quali era previsto da accordi l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore;
  - c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  - d) lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.



- 9) Con la legge di stabilità 2013 è stata altresì introdotta un'ulteriore salvaguardia per n. 10.130 lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  - b) lavoratori collocati in mobilità in deroga;
  - c) lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo;
  - d) proscrittori volontari.

**La riforma Monti – Fornero ha esteso il metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori.**

**Dal primo gennaio 2012 tutte le pensioni (per la quota maturata da quel momento in poi e, dunque, pro rata) verranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo**



# CALCOLO DELLA PENSIONE



## Sistema di calcolo:

**Dal combinato disposto della legge n.335/1995 e della legge n.214/2011 risulta che attualmente per il calcolo della pensione si applicano due sistemi in relazione alla consistenza della posizione assicurativa esistente al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 2011,**

**1. Contributivo**

**2. Misto**



Giornata Nazionale  
della Previdenza

Milano  
16, 17 e 18 Maggio 2013

Sistema di calcolo	Destinatari
Contributivo	Neoassunti dal 1 gennaio 1996, privi di assicurazione e contribuzione per il periodo precedente al 1 gennaio 1996
Misto	<p>1) A favore di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni; per questi contributi si ha la liquidazione della quota di pensione con il sistema retributivo, cioè secondo la normativa in vigore anteriormente al 31 dicembre 1995, mentre per i contributi successivi al 31 dicembre 1995 il calcolo sarà contributivo (pensione composta da :QUOTA A-QUOTA B-QUOTA C);</p> <p>2) Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31.12.1995 per i quali la pensione sarà calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dall'1.1.2012 (art.24, co 2, legge 214/2011)(pensione composta da:QUOTA A-QUOTA B-QUOTA D).</p>

## Sistema Contributivo

Con il metodo contributivo l'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio "più versi, più prendi". I contributi versati si accumulano su un ipotetico conto corrente previdenziale e sono rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono dall'età di pensionamento. In particolare, più elevata è l'età, più alta sarà la pensione.

FORMULA: Pensione annua

=

MONTANTE CONTRIBUTIVO

x

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE



# LE PENSIONI CONTRIBUTIVE il Montante Individuale

Per determinare il "Montante individuale" occorre individuare:

## **LA BASE IMPONIBILE**

- corrisponde ai periodi di contribuzione (*obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione*) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno



# LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

## il Montante Individuale

La "**base imponibile**" si identifica per :

- Lavoratori dipendenti = **retribuzione**
- Lavoratori autonomi = **reddito**



# LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

## il Montante Individuale

Moltiplicando la “**LA BASE IMPONIBILE**” per l’aliquota di computo si calcola

## L’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

▀ **33 %** lavoratori dipendenti

▀ **20 %** lavoratori autonomi



## LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

### il Montante Individuale

- L'ammontare dei contributi di ciascun anno viene rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare
- La rivalutazione su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo



Sommando **“L’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI”**

rivalutati su base composta si ottiene il:

# IL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI



# Il Coefficiente di Trasformazione

## È STABILITO:

- in base all'età del pensionato  
alla decorrenza della pensione
- a partire dall'età di 57 anni



## Coefficiente di trasformazione

Indica il valore per il quale il montante contributivo si trasforma in pensione.

Varia a seconda dell'età dell'assicurato.

Tiene conto anche delle frazioni di anni (in dodicesimi), considerando la differenza tra i coefficienti ai diversi anni

La legge n.247/207 ha previsto una revisione triennale con decreto ministeriale. La legge n. 214/2011 ha previsto una revisione biennale dal 2019

**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE APPLICATI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 (DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 15 MAGGIO 2012 SULLA REVISIONE TRIENNALE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO).**

**A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013 I DIVISORI E I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALLA TABELLA A DELL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247 SONO STATI RIDETERMINATI NELLA MISURA RIPORTATA NELLA TABELLA SOTTOSTANTE:**

## **Tabella dei coefficienti applicabili alle decorrenze dal 1° gennaio 2013**

La legge n. 214/2011 ha previsto un'estensione dei coefficienti fino all'età di 70 anni

Età	Divisori	Valori
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%

# LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

## il Coefficiente di Trasformazione

### ■ VALUTAZIONI DELLE FRAZIONI DI ANNO:

Differenza tra il coefficiente di trasformazione previsto per l'età superiore e quello dell'età inferiore

X

I dodicesimi corrispondenti ai mesi interi collocati tra il compimento dell'età e la decorrenza della pensione

## LE PENSIONI CONTRIBUTIVE le Madri Lavoratrici

### **POSSONO OPTARE PER:**

- **applicazione del coefficiente di trasformazione**  
dell'età anagrafica all'atto del pensionamento maggiorata  
di 1 anno (uno o due figli) o di 2 anni (tre o più figli)
- **anticipare di 4 mesi per ogni figlio**  
il requisito anagrafico nel limite massimo di un anno

## LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

# l'Assegno Ordinario e l'Inabilità

Se il richiedente la prestazione ha meno di 57 anni di età:

- si applica il coefficiente previsto per i lavoratori che hanno compiuto i 57 anni di età



## LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

### La Pensione di Inabilità

# MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

È calcolata con il sistema contributivo per le pensioni con decorrenza successiva al 31.12.1995

- **lavoratori assicurati dopo il 31.12.1995**  
*(calcolo contributivo)*
- **lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995** *(calcolo misto)*

## la Pensione Indiretta

Se il DANTE CAUSA è deceduto prima del compimento dei 57 anni di età:

- si applica il coefficiente previsto per i lavoratori che hanno compiuto i 57 anni di età

## l'Indennità Una Tantum

**SPETTA** AI SUPERSTITI DI LAVORATORI ASSICURATI IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.1995 se:

- **Non hanno diritto** alla pensione indiretta
- **Non hanno diritto** alla pensione supplementare indiretta
- **Non hanno titolo** alla concessione di rendita Inail per infortunio sul lavoro o malattia professionale liquidabili a seguito del decesso del lavoratore
- **In possesso di redditi** non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale



## l'Indennità Una Tantum

**IMPORTO** viene ripartito tra i beneficiari in base alle percentuali previste per la pensione ai superstiti ed è calcolato:

***Ammontare mensile dell'assegno sociale alla data del decesso del lavoratore***

**x**

***Numero degli anni di contribuzione accreditata***

➤ *per i periodi inferiori all'anno e calcolata in proporzione alle settimane accreditate*

## l'Integrazione al Minimo

- **Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.**

il Massimale Annuo per l'anno 2013 =  
**99.034 euro**

- Per i lavoratori privi di anzianità contributiva e che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione.
- Per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell'opzione.



## il Massimale Annuo

- Viene rivalutato sulla base degli indici ISTAT
- Trova applicazione per la sola quota di contribuzione pensionistica e non per le cosiddette contribuzioni minori
- Non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito
- Nel caso di più rapporti di lavoro nell'anno, contemporanei o successivi, le retribuzioni si cumulano agli effetti del massimale.

## LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

### il Massimale Annuo

Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, il cui livello retributivo supera il massimale, i datori di lavoro devono:

- **acquisire una dichiarazione** del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1.1.1996
- **sottoporre l'intera retribuzione** a contribuzione pensionistica, se esiste contribuzione ante 1.1.1996
- **sottoporre nel limite del massimale** la retribuzione se non esiste contribuzione ante 1.1.1996



## Sistema Contributivo

Anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012
18 anni o più	Calcolo Retributivo	Calcolo Retributivo	Calcolo Contributivo
Meno di 18	Calcolo Retributivo	Calcolo Contributivo	Calcolo Contributivo
Nessuna anzianità contributiva		Calcolo Contributivo	Calcolo Contributivo



## **Il sistema di calcolo contributivo si applica ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:**

- Neo assunti dal 1 gennaio 1996 (calcolo esclusivamente contributivo)
- Al 31 dicembre 1995 anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema di calcolo misto)
- Al 31 dicembre 1995 anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, con opzione per il sistema di calcolo contributivo
- Al 31 dicembre 1995 in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva e per i quali l'anzianità contributiva dal 1.1.2012 vengono calcolate col sistema contributivo

**N.B.** Ai fini del calcolo dei 18 anni di contributi rilevano i periodi di contribuzione, anche se appartenenti a gestioni assicurative diverse (es. autonomi e dipendenti), purché non sovrapposti temporalmente.

## OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO:

I lavoratori che alla data del 31.12.1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per il sistema di calcolo contributivo anziché misto.

Devono inoltre possedere al momento dell'esercizio della facoltà di opzione, **15 anni di contributi di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo.**

L'opzione comporta l'applicazione di tutte le regole previste per il sistema contributivo, compreso il massimale.

Ai fini del calcolo del montante contributivo, si tiene conto di tutta la contribuzione versata, compresa quella precedente al 1.1.1996.

## **Requisiti di età richiesti per chi esercita l'opzione:**

1. Assicurati che hanno maturato i requisiti per il diritto all'esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia vigenti al 31.12.2011 e che esercitino tale facoltà a partire dall'anno 2012 (cioè requisiti maturati ante 2012 ma opzione esercitata dal 2012):

-60 anni per le donne e 65 per gli uomini e 5 anni di contribuzione effettiva;

-almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica (escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età);

-58 anni e 35 di contribuzione nel periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009;



- raggiungimento di quota 95 con età minima di 59 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010;

-raggiungimento di quota 96 con età minima di 60 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011;

N.B.Per chi consegue la pensione con un'età inferiore ai 65 anni è necessario che l'importo del trattamento pensionistico risulti non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale.

2. Assicurati che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1 gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

## **IRREVOCABILITA' DELL'OPZIONE**

L'OPZIONE è IRREVOCABILE.

L'Inps con messaggio n.219/2013 ha ribadito alcune precisazioni in proposito:

1. Se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, l'Inps è tenuto a rilasciare il doppio calcolo della pensione, (contributivo e misto), e qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è irrevocabile;

2. Se l'opzione è esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata in quel momento all'accesso a pensione, la facoltà è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale



il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso.

Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto indicato al punto 1.

## CALCOLO DELLA PENSIONE CON OPZIONE:

La quota post 1995 è calcolata con i criteri illustrati per il sistema esclusivamente contributivo.

Per la quota ante 1996 il calcolo è il seguente:

- Individuazione della base imponibile annua nel periodo di riferimento costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva anteriori al 31.12.1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane), entro il limite del massimale pensionistico;
- Determinazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva in vigore nell'anno interessato;
- Calcolo del montante contributivo fino al 31.12.1995 mediante la rivalutazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31.12.1995 utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione;
- Determinazione dell'anzianità contributiva complessiva maturata dall'inizio dell'assicurazione fino al 31.12.1995;
- Calcolo del montante al 31.12.1995 mediante la moltiplicazione del montante medio annuo per l'anzianità contributiva complessiva.



L'importo ottenuto rappresenta la quota di montante contributivo individuale per i periodi maturati fino al 31.12.1995 da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31.12.1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in detto anno e l'aliquota contributiva media vigente nei 10 anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione.

L'aliquota contributiva media relativa al decennio 2001-2010, da utilizzare nei confronti degli assicurati che hanno esercitato l'opzione nel corso dell'anno 2011, risulta rispettivamente:

- Per il Fpld : 32,85%
- Per gli artigiani : 18,45%
- Per i commercianti : 18,69%
- Per i Cd - Cm : 20,25%



## Sistema Contributivo

### Che cosa è cambiato dal 1° gennaio 2012

L'estensione a tutti del metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995

Ad essi spetterà una pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente.

*Beneficio immediato per chi al 31/12/2011 aveva raggiunto la max anzianità di 40 anni e prosegue l'attività lavorativa post 2011.*



# Sistema Contributivo

## Che cosa non cambia

Nulla cambia, invece, per coloro i quali:

- avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo misto)
- hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 (sistema contributivo)

Per loro era già previsto che la pensione fosse calcolata con il contributivo per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1995



# Il sistema di Calcolo Misto

**Si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi** che al 31.12.1995

- risultano già assicurati
  - hanno una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
- **Quota A** - sistema di calcolo retributivo  
(*contributi accreditati fino al 31.12.1992*)
  - **Quota B** - sistema di calcolo retributivo  
(*contributi accreditati dal 1.1.1993 al 31.12.1995*)
  - **Quota C** - sistema di calcolo contributivo  
(*anzianità contributiva maturata dal 1.1.1996*)

## Rivalutazione delle retribuzioni

### **Art. 3 – Legge 29 maggio 1982, n. 297**

Le retribuzioni prese a riferimento per determinare la "**quota A**" devono essere **rivalutate** con i "coefficienti" stabiliti anno per anno in misura corrispondente

- *alla variazione **dell'indice annuo del costo della vita** calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.*

## Art. 3 - D.L.gvo 30 dicembre 1992, n. 503

Le retribuzioni prese a riferimento per determinare la "**quota B**" devono essere **rivalutate** con i "coefficienti" stabiliti anno per anno in misura corrispondente

- *alla variazione intervenuta, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, **dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati** calcolato dall'ISTAT*

Non è prevista la rivalutazione, *sia per la "quota A" sia per la "quota B"*, delle retribuzioni relative:

- all'anno di decorrenza della pensione
- all'anno immediatamente precedente



## Il Vecchio Sistema di calcolo

Il vecchio sistema di calcolo era più generoso con le generazioni più anziane a carico di quelle future.

Prevedeva il beneficio di una pensione non commisurata ai contributi pagati durante la vita lavorativa, ma calcolata in base alle ultime retribuzioni percepite.

Tale sistema incrementava il debito a carico delle generazioni future  
Il beneficio era più tangibile:

- per chi andava in pensione prima
- per chi aveva una carriera dinamica (le carriere dinamiche sono spesso le meglio remunerate)

Con il sistema di calcolo retributivo la pensione dipende dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall'anzianità maturata. Prescinde invece sia dall'età, sia dall'ammontare dei contributi versati. Si basa su 3 elementi:

- ✿ **Anzianità contributiva:** totale dei contributi settimanali accreditati a favore del lavoratore all'atto del pensionamento
- ✿ **RMS** (retribuzione o reddito medio settimanale pensionabile)
- ✿ **Aliquota di rendimento:** pari al 2% fino al tetto massimo di retribuzione fissato anno per anno, e decrescente per le fasce superiori al tetto massimo.

## Calcolo retributivo

### Anzianità contributiva:

Totale della contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto e ricongiunta... nei limiti di 2080 contributi settimanali

### Retribuzione media settimanale:

Periodo di riferimento.  
Dlgs. 503/1992

2 quote denominate A e B riferite a diversa anzianità contributiva (post/ante 31.12.1992)

**Lavoratori dipendenti** già assicurati alla data del 31.12.1995  
- D. L.gvo 30 dicembre 1992, n. 503 -

Importo della pensione viene determinato su due quote:

- **Quota A** (art. 3 - Legge 20 maggio 1988, n. 160)  
anzianità contributiva maturata al 31.12.1992  
R.M.S. **ultimi 5 anni** (260 settimane) di lavoro antecedenti  
la decorrenza della pensione  
anzianità contributiva al 31.12.1992:  
**pari o superiore a 15 anni**
- **Quota B**  
anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993  
R.M.S. **ultimi 10 anni** (520 settimane) di lavoro  
antecedenti la decorrenza della pensione

## Calcolo Retributivo

**Lavoratori autonomi** già assicurati alla data del 31.12.1995  
- D. L.gvo 30 dicembre 1992, n. 503 -

Importo della pensione viene determinato su due quote:

- **Quota A** (art. 5 e 8 - Legge 2 agosto 1990, n. 233)  
anzianità contributiva maturata al 31.12.1992  
R.M.S. **ultimi 10 anni** (520 settimane) di attività autonoma  
antecedenti la decorrenza della pensione  
anzianità contributiva al 31.12.1992:  
**pari o superiore a 15 anni**
- **Quota B**  
anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993  
R.M.S. **ultimi 15 anni** (780 settimane) di attività autonoma  
antecedenti la decorrenza della pensione



## Calcolo Retributivo

**Lavoratori dipendenti** già assicurati alla data del 31.12.1995  
- D. L.gvo 30 dicembre 1992, n. 503 -

anzianità contributiva al 31.12.1992:  
**inferiore a 15 anni**

- **Quota B**  
anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993  
R.M.S. su **un periodo** pari a 5 anni (260 settimane)  
incrementato delle settimane di contribuzione  
versata dopo il 31.12.1992



## Calcolo Retributivo

**Lavoratori autonomi** già assicurati alla data del 31.12.1995  
- D. L.gvo 30 dicembre 1992, n. 503 -

anzianità contributiva al 31.12.1992:  
**inferiore a 15 anni**

- **Quota B**  
anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993  
R.M.S. su **un periodo** pari a 10 anni (520 settimane)  
incrementato delle settimane di contribuzione  
versata dopo il 31.12.1992



## Minimali retributivi

**Art. 7 – Legge 11 novembre 1983, n. 638**

**Art. 1 – Legge 7 dicembre 1989, n. 389**

***Le settimane accreditabili ai fini delle prestazioni pensionistiche*** in relazione a lavoro dipendente nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche, è pari a quello delle settimane retribuite e riconosciute nell'anno se risulta erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore

- **al 30%** del trattamento minimo mensile della pensione del F.P.L.D. nel periodo dal 1.1.1984 al 31.12.1988
- **al 40 %** a partire dal 1.1.1989

# Il sistema di Calcolo delle pensioni

Retribuzione massima pensionabile

## Art. 21 - Legge 11 marzo 1988, n 67

**Dal 1° gennaio 1988** l'aliquota di rendimento per determinare la misura della pensione della **"quota A"** in caso di retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per il F.P.L.D. è

<b>Nel limite del tetto pensionabile</b> fino a € 45.530,00 (fissato anno per anno)	<b>2 %</b>
Quota di retribuzione pensionabile superiore al <b>tetto fino al 33%</b> del tetto stesso	<b>1,50 %</b>
Quota di retribuzione pensionabile superiore, <b>compresa tra il 34% e il 66%</b> del tetto stesso	<b>1,25 %</b>
Quota di retribuzione pensionabile <b>eccedente il 66%</b> del tetto stesso	<b>1 %</b>



## Retribuzione massima pensionabile

### Art. 12 – D. Lgs. 30 dicembre 1992

**Dal 1° gennaio 1993** l'aliquota di rendimento per determinare la misura della pensione della "**quota B**" in caso di retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per il F.P.L.D. è

<b>Nel limite del tetto pensionabile</b> fino a € 45.530,00 (fissato anno per anno)	<b>2 %</b>
Quota di retribuzione pensionabile superiore al <b>tetto fino al 33%</b> del tetto stesso	<b>1,60 %</b>
Quota di retribuzione pensionabile superiore, <b>compresa tra il 34% e il 66%</b> del tetto stesso	<b>1,35 %</b>
Quota di retribuzione pensionabile superiore, <b>compresa tra il 67% e il 90%</b> del tetto stesso	<b>1,10 %</b>
Quota di retribuzione pensionabile <b>eccedente il 90%</b> del tetto stesso	<b>0,90 %</b>